



Allegato alla deliberazione del C.C. n. 32 del 27/03/2014

RELAZIONE ai sensi dell' Art. 34 comma 20 e ss. D.L. 18 ottobre 2012 n.179

Premessa

L'art.34, comma 20 e ss., del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto citato non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.

Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza occorre provvedere ad inserire nel contratto di servizio un termine di scadenza dell'affidamento.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Il comma 1 bis dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011 n.138 prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei da individuarsi a cura della Regione.

In particolare, per la Lombardia, la Corte dei Conti ha precisato che occorre attendere la definizione degli ATO da parte della Regione Lombardia stessa e, nelle more, occorre mantenere l'attuale assetto degli affidamenti (Deliberazione n. 263 del 27/06/2013 – Verdello BG).

Va altresì considerato che, in virtù dell'articolo 14, co. 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono funzioni fondamentali dei Comuni, tra le altre: "... b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; ...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani*".

Occorre dunque precisare che la relazione deve essere effettuata solo per gli affidamenti diretti in house-providing di servizi pubblici a rilevanza economica e sono esclusi pertanto:

- ✓ I servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a mezzo gara,



- ✓ I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica,
- ✓ I servizi strumentali.

Possibilità di affidamento conformi alla normativa comunitaria:

I servizi pubblici locali a rilevanza economica possono essere affidati in una delle seguenti forme:

1. mediante affidamento ad operatore economico qualificato, individuato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica;
2. mediante affidamento a società mista il cui socio sia stato scelto mediante gara a doppio oggetto avente cioè la qualità di socio e affidatario di compiti operativi;
3. mediante affidamento diretto a propria società partecipata (c.d. in house providing) purchè ricorrano nei confronti del soggetto partecipato i requisiti del c.d. controllo analogo elaborati in materia dalla giurisprudenza interna e comunitaria;
4. solo in via residuale per i servizi di modeste dimensioni, quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, è ammessa la gestione in amministrazione diretta (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 552 del 2011).

Situazione degli affidamenti in essere nel Comune di Arese:

Alla data della presente relazione il Comune di Arese gestisce, tramite affidamento a terzi o a società partecipate, i seguenti servizi pubblici:

A RILEVANZA ECONOMICA

1. servizio distribuzione gas naturale
2. farmacia comunale
3. servizio di distribuzione di energia elettrica
4. servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
5. servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
6. residenza socio assistenziale per anziani (Casa di Riposo)
7. servizio di refezione scolastica
8. impianti sportivi (centro sportivo comunale)
9. piscina comunale (sita nel centro scolastico di Viale Varzi)
10. civica scuola di musica
11. illuminazione pubblica

NON A RILEVANZA ECONOMICA

12. servizio riscossione tributi (servizio strumentale gestito da GESEM Tributi S.r.l.; a decorrere dal 24/1/2014 incorporata mediante fusione in GESEM S.r.l., società affidataria di servizi mediante il sistema dell'in house providing);
13. servizi sociali, ovvero l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio educative e socio sanitarie integrate ed, in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale (gestiti da SER.CO.P. - Servizi Comunali alla Persona -



Azienda speciale consortile);

14. servizio di gestione dell'impianto di pesca sportiva sito in Via Mattei, 142, denominato "Laghetto Morganda".

Esclusioni

Ai sensi dell'art. 34, comma 25, del D.L. 18/10/2012 n. 179, i commi da 20 a 22 dello stesso articolo non si applicano ai seguenti servizi:

1. **servizio di distribuzione di gas naturale** in quanto servizio a rete, attualmente in concessione ad Enel Rete Gas S.p.a. fino alla conclusione della gara d'appalto per addivenire all'affidamento del servizio ad uno stesso gestore per tutti i Comuni appartenenti all'ATEM Milano Ovest, il cui capofila è il Comune di Legnano, come da deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 10/10/2013;
2. **gestione delle farmacie comunali**: gestita tramite l'Azienda Speciale Casa di Riposo "Gallazzi-Vismara" alla quale il Comune di Arese ha affidato "in house" la residenza socio-assistenziale per anziani;
3. **servizio di distribuzione di energia elettrica**: il Comune di Arese aderisce al Consorzio Energia Veneto - C.E.V. che è la Centrale di Committenza per l'approvvigionamento di forniture e servizi con componente energetica ai sensi del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012. Il Consorzio CEV garantisce all'Ente l'opportunità di acquistare energia elettrica e gas alle migliori condizioni di mercato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012. Gli acquisti per l'approvvigionamento dei Soci sono effettuati annualmente tramite la Società Partecipata Global Power S.p.A., con gara europea e sempre al ribasso delle analoghe Gare Consip.

In relazione all'adempimento di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, il Comune di Arese non ha affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, ad esclusione dei seguenti servizi a rete (punti 4 e 5), affidati rispettando i parametri europei dell'in-house providing:

4. **il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** è gestito "in house providing" tramite la soc. GESEM S.r.l., la quale svolge attività di organizzazione, controllo, verifica e coordinamento del servizio di gestione integrata di raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti in favore dei Comuni soci. La gestione integrata del ciclo dei rifiuti è stata regolarmente affidata ad operatore economico specializzato del settore individuato con gara europea ad evidenza pubblica per il periodo 01/07/2010 - 31/12/2014 (fungendo Gesem S.r.l. da centrale di committenza);
5. **il servizio idrico integrato** è gestito "in house" tramite la soc. Cap Holding S.p.a., società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali. La società opera in affidamento diretto in house, garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato. La normativa vigente ed in particolare la L.R. Lombardia 27/12/2010 ha introdotto alcune modifiche alla L.R. 26/2003:



- l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato secondo cui l'ente gestore dovrà erogare il servizio e procedere alla manutenzione degli impianti nonché alla costruzione di nuovi sulla base del piano d'Ambito (art. 49 comma. 1 L.R. 26/2003);
- l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito alle Province ad eccezione dell'ATO Città di Milano, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009 subentrando in tutti i rapporti ed essendo individuati quali responsabili dell'ATO (art. 48 c. 1 L.R. 26/2003);
- la costituzione da parte degli enti responsabili dell'ATO di un'azienda speciale denominata Ufficio D'Ambito quale ente strumentale per la governance dell'ATO (art. 48 c. 1 bis);
- al Servizio Idrico Integrato è applicabile oggi la disciplina comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia;
- la disciplina Comunitaria consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo il modello c.d. in house, purché in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario (società a interamente capitale pubblico; controllo analogo; attività svolta prevalentemente per l'ente o gli enti che la controllano);
- con la sentenza Teckal del 1999 la Corte, infatti, subordina la legittimità dell'istituto alla sussistenza di due requisiti, oltre alla partecipazione pubblica totalitaria: il "controllo analogo" a quello esercitato dall'Ente sui propri servizi, e la realizzazione della parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli enti controllanti;
- l'espressione "in house" richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni, ragion per cui l'affidamento diretto di un servizio è consentito tutte le volte in cui un Ente pubblico decida di affidarne la gestione al di fuori di una gara, avvalendosi di una società esterna che presenti, in realtà, caratteristiche tali da qualificarsi come una longa manus dell'Ente stesso. Trattasi, in sostanza, di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica, non soggetto alla disciplina comunitaria dei pubblici appalti che si applica, invece, quando l'Ente affidatario è distinto dall'amministrazione aggiudicatrice sul piano formale ed è autonomo sul piano sostanziale;
- il Consiglio della Provincia di Milano, con il provvedimento n. 31/2012, ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione del S.I.I. nell'ATO Provincia di Milano, tra cui:
 - a) garantire, con il superamento del dualismo gestore/erogatore, l'organizzazione del servizio idrico integrato attraverso l'individuazione di un soggetto gestore unitario, secondo l'accezione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 307/09;
 - b) adottare il modello dell'in house providing, secondo l'accezione datane dalla giurisprudenza comunitaria e della normativa statale, nella sopra richiamata riorganizzazione delle concessioni in capo ai soggetti gestori;
 - c) procedere all'accorpamento degli attuali gestori, TAM S.p.A., TASM S.p.A., Idra Patrimonio S.p.A. e I.A.No.Mi. S.p.A. in Cap Holding S.p.A., attraverso un processo di fusione (artt. 2501 e segg. codice civile), che rappresenta il primo passo per la realizzazione di quanto richiamato in precedenza, garantendo la partecipazione diretta dei Comuni e della Provincia



che dovranno essere equamente rappresentati in Assemblea, valutando ogni possibilità offerta dal codice civile al raggiungimento di detto obiettivo;

- d) richiedere – condivisi i suddetti indirizzi con i Sindaci della costituenda Conferenza – l’inserimento nell’ordine del giorno delle singole Assemblee delle società TAM S.p.A., TASM S.p.A., I.A.No.Mi S.p.A., Idra Patrimonio S.p.A. e CAP Holding S.p.A. di una delibera di indirizzo vincolante per i rispettivi Consigli di Amministrazione per avviare il processo di fusione di cui ai punti precedenti;
- in coerenza con le indicazioni operative e con il modello gestionale previsto dalla Provincia di Milano, nonché dalla Conferenza dei Comuni della Provincia di Milano, le società CAP Holding S.p.A., IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A., hanno individuato, al fine di costituire una società unica di gestione del servizio idrico integrato, la procedura della fusione per incorporazione ai sensi dell’art. 2501 e ss. c.c. delle società su citate in CAP Holding S.p.A.;
 - il soggetto gestore unitario gestirà le attività del Servizio Idrico Integrato in via esclusiva per gli azionisti e conseguentemente, in via prevalente, per gli utenti facenti capo ai soci pubblici in ogni caso nell’ambito dei territori di competenza degli azionisti;
 - il sistema di governance della società CAP HOLDING SpA assicura il c.d. “*controllo analogo*” da parte degli Enti Pubblici Soci, in grado pertanto di garantire un efficace monitoraggio sulla Società (si veda in proposito *Corte dei Conti 8 novembre 2012 n. 903*);
 - il controllo analogo viene garantito attraverso numerose previsioni statutarie tra cui:
 - a) presenza di un Comitato di Indirizzo strategico che, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - b) riconduzione alla competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci di tutte le materie di indirizzo e controllo della società stessa, che risultano essere di gran lunga maggiori rispetto a quanto previsto in via ordinaria e che si traducono in atti autorizzativi rispetto ai più importanti programmi e operazioni della società;
 - c) previsione espressa dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - con deliberazione commissariale n. 51 del 7/3/2013 veniva disposto, alla luce di quanto sopra:
 - a) di prendere atto della deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano, n. 31 del 05.04.2012, e delle modifiche apportate con deliberazione n. 107 del 20/12/2012, con cui sono state individuate le linee di indirizzo per l’organizzazione del S.I.I. nell’ATO Provincia di Milano nonché delle deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano del 03.05.2012, con la quale è stato espresso parere favorevole vincolante alle suddette linee di indirizzo, e dell’11.10.2012, con la quale sono state confermate le medesime linee di indirizzo ed è stata ribadita la scelta del modello gestionale “*in house providing*” con individuazione - ferma restando la verifica del rispetto delle condizioni di legge da parte dell’Autorità Affidante - del futuro gestore unitario del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano nella società CAP Holding S.p.A., a seguito dell’attuazione



del progetto di aggregazione di cui alla presente fusione;

- b) di approvare il modello gestionale sopra descritto, secondo le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza d'Ambito dei Comuni del 03.05.2012, da attuarsi con la costituzione del soggetto gestore unitario mediante la fusione per incorporazione degli attuali gestori IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. in CAP Holding S.p.A., futura affidataria, a seguito della verifica del rispetto delle prescrizioni di legge da parte della Autorità Affidante ai sensi dell'art. 49 L.r. 26/03, del Servizio Idrico Integrato la quale svolgerà tutte le funzioni necessarie anche attraverso le attività della società controllata Amiacque, società partecipata quasi interamente dalla società affidataria del S.I.I. e sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., con funzioni operative e strumentali;
- c) di prendere atto ed approvare il progetto di fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A..

In relazione ai seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica (punti 6, 7, 8 9, 10), si è proceduto all'affidamento a mezzo gara:

6. **la residenza socio assistenziale per anziani** è gestita secondo il modello “in house providing” attraverso l'Azienda speciale Casa di Riposo “Gallazzi-Vismara”, istituita dall'Amministrazione Comunale con atto di C.C. n. 81 del 27/09/2001; con deliberazione commissariale n. 73 dell'11/4/2013, è stato approvato il contratto di servizio tra Amministrazione Comunale e l'Azienda Speciale per la gestione della RSA e Farmacia Comunale – periodo 01/04/2013-31/12/2018 – mentre l'erogazione dei servizi assistenziali, sanitari e generali interni alla RSA è stata affidata alla Coop. KCS mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica;

7. **il servizio di refezione scolastica** è stato affidato in concessione mediante esperimento di gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla **soc. RG Public S.r.l.** - periodo 01.3.2011-15.9.2014;

8. **la gestione del centro sportivo comunale** “Davide Ancilotto” di Viale Resegone n. 67 è stata affidata in concessione mediante esperimento di gara a procedura ristretta - ai sensi degli artt. 30 e 55 del D.Lgs. 163/2006 - sopra soglia comunitaria – per il periodo 24/5/2013-31/8/2019, all'Associazione Sportiva Dilettantistica **San Giuseppe** con sede legale in Via Monte Generoso 6/A – 20155 Milano;

9. **la gestione della piscina comunale** (sita nel centro scolastico di Viale Varzi in Arese) è stata affidata in concessione ex artt. 30 e 55 del D.Lgs. 163/2006 mediante procedura ristretta – sotto soglia comunitaria – periodo 01/09/2013-31/08/2018, a **Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l.**, con sede legale in Monza, Via Passerini, 13;

10. **la gestione della civica scuola di musica** è stata data in concessione, ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 mediante esperimento di gara a procedura aperta – sotto soglia comunitaria – per due annualità didattiche 2013/2014 – 2014/2015, a **Fondazione La Nuova Musica** di Milano;



11. Illuminazione Pubblica:

Premesse: l'Amministrazione comunale che decide di indire una gara pubblica per individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto economico, a cui affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica, spesso trova immediatamente un ostacolo da superare, ovvero il fatto che non tutti gli impianti sono di sua proprietà. Spesso la proprietà degli impianti è del gestore (nel ns. caso "Enel Sole"), nonostante l'80% della spesa per la loro realizzazione sia stata sostenuta dall'Amministrazione Comunale.

Quindi, la disponibilità della proprietà della totalità degli impianti di illuminazione pubblica è la premessa indispensabile perché il Comune possa mettere in gara la gestione del servizio e, se la proprietà degli impianti è di terzi, questi hanno il diritto per inibire a chiunque di disporne. Una gara in queste condizioni non è proponibile perché solo il proprietario dell'impianto può presentare un'offerta.

Procedura per il riscatto dell'impianto: il Comune che intende riscattare la proprietà dell'impianto, dovrà seguire la procedura indicata nel DPR 902/86 - articoli 8 ÷ 14 - che prevede:

- il Consiglio comunale, a maggioranza, delibera di procedere al riscatto dell'impianto, acquisendone la proprietà e corrispondendo il giusto indennizzo e dà mandato alla Giunta e all'Ufficio Tecnico per gli atti esecutivi;
- entro trenta giorni dalla data della deliberazione, deve essere notificato l'atto di preavviso al proprietario, a mezzo di ufficiale giudiziario;
- nei trenta giorni successivi all'avvenuta notifica del preavviso, il proprietario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto, comunicandolo immediatamente al Comune che, nei trenta giorni successivi, dovrà comunicare il proprio accordo o le proprie osservazioni;
- se il proprietario non provvede, lo stato di consistenza è definito dal Comune entro 120 giorni e, immediatamente, comunicato al proprietario che avrà 15 giorni per le proprie controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza si intende accettato. In caso di disaccordo decide un collegio di tre periti;
- lo stato di consistenza costituisce la base per determinare l'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 15.10.25 n. 2578 (valore degli impianti, tenuto conto del degrado e dedotti i contributi pubblici);
- la Giunta prende atto di tale valutazione e stabilisce di farne formale offerta al proprietario dichiarando, contemporaneamente, l'acquisizione della proprietà dell'impianto per avvenuto riscatto e fissando una data per la presa di possesso in contraddittorio e con verbale;
- se il proprietario accetta l'indennizzo ed effettua la consegna, la questione è chiusa e il Comune può bandire la gara per l'affidamento del servizio (con o senza trasferimento di proprietà), ovvero può costituire una Società strumentale o utilizzare qualche altra forma prevista dall'art. 113 T.U. 267/2000 (nel frattempo la gestione può essere affidata temporaneamente a trattativa privata al precedente gestore o a qualche altro soggetto);
- se il proprietario non accetta l'indennizzo, questo viene accantonato a sua disposizione e viene avviata la procedura arbitrale prevista dallo stesso art. 24, comma 7° T.U. municipalizzate; contemporaneamente, con ordinanza sindacale, il Comune dichiara l'avvenuto riscatto e prende possesso dell'impianto.

Nel calcolo per la valutazione degli impianti occorre tenere nel debito conto il degrado che gli impianti hanno subito nel tempo, lo stato di obsolescenza degli



apparecchi di illuminazione e la loro rispondenza alla l.r. 17/00, il rispetto delle attuali normative di sicurezza elettrica (NORME CEI) e prestazionali illuminotecniche.

Il riscatto degli impianti può risultare più difficoltoso nel caso in cui l'impianto di illuminazione pubblica non sia autonomo, ma alcune sue parti, come descritto ai punti precedenti, siano connesse in tutto od in parte all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica. Per superare il problema si potrebbe stipulare una convenzione per permettere la gestione provvisoria dell'impianto, in modo tale che il futuro gestore possa avere il consenso all'accesso degli stessi. Tale convenzione consente al Comune di predisporre e attuare o direttamente o tramite l'attuale gestore, tutte quelle operazioni necessarie per provvedere alla separazione degli impianti.

I costi della separazione dovrebbero essere a carico del Comune, il quale ha tratto dei vantaggi economici (minori costi di costruzione) dalla contiguità degli impianti.

In conclusione:

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa legata alla futura gestione degli impianti di illuminazione pubblica, il primo passo che il Comune dovrebbe fare (e peraltro sta per avviare), è quello di far redigere il PRIC (Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale).

Il PRIC è solitamente diviso in tre fasi:

- o Rilievo ed analisi dell'illuminazione esistente;
- o Pianificazione degli interventi;
- o Progettazione illuminotecnica per l'attuazione degli interventi;

Dal rilievo dell'illuminazione esistente si rileva lo stato di consistenza degli impianti distinguendo:

- PROPRIETA' DELLA RETE - Proprietà comunale o Proprietà di terzi
- GESTORE DELLA RETE - Gestione diretta o di terzi
- NUMERO TOTALE DEI CENTRI LUMINOSI E LORO TIPOLOGIA
- TIPOLOGIA DEI CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE
- ETA' MEDIA DEGLI IMPIANTI

Dopo aver riacquisito la proprietà di tutti gli impianti pubblici con la procedura indicata nel DPR 902/86, l'amministrazione comunale può affidare la gestione dell'intero servizio di illuminazione pubblica a una di queste figure:

- Azienda municipalizzata o ad ufficio preposto dall'ente comune
- Azienda a capitale misto (Privato - pubblico) con maggioranza dell'ente comune
- A terzi (Esco)

sempre senza tralasciare gli obiettivi primari prefissati dalla Regione Lombardia di adeguamento degli impianti secondo l.r. n. 17 del 27 marzo 2000.

Se si intende avviare l'affidamento a terzi degli impianti di illuminazione pubblica, è possibile che questi affrontino per intero l'investimento per l'adeguamento degli impianti alla Legge Regionale n.17/2000; l'investimento in questione si ripagherebbe, nel tempo, con il risparmio economico ottenuto da una ottimizzazione energetica, senza alterare le spese energetiche storiche dell'amministrazione comunale.



La Regione Lombardia mette a disposizione una linea guida per un Capitolato per l'affidamento della "Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti Comunali, con l'opzione del Finanziamento Tramite Terzi". Il Capitolato ottenibile dovrà regolare l'Appalto di Servizi col quale l'Amministrazione Comunale intende affidare l'attività di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Come detto, lo scopo primario di questo tipo di appalto, è il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo inoltre il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e del contenimento dell'inquinamento luminoso.

Ciò detto, il Comune di Arese si trova nelle situazione di cui sopra, ovvero solo circa il 50% degli impianti è di sua proprietà. Pertanto, con deliberazione n. 96 del 24/05/2011 la Giunta Comunale deliberava, quale atto di indirizzo:

- di avviare l'iter procedurale per il riscatto degli impianti di P.I., con il supporto del Consorzio di Aziende Distretto 33 di Paderno Dugnano;
- di inserire nello Statuto della realizzando ESCO la gestione degli impianti di P.I..

Con determinazioni n. 45/2011/IV del 12/07/2011 e n. 88/2011/IV del 13.10.2011, si affidava al Consorzio di Aziende Distretto 33, l'incarico inerente:

1. la predisposizione degli atti e l'adozione degli adempimenti finalizzati all'avvio del procedimento per la acquisizione degli impianti Enel Sole e per la regolarizzazione della gestione del servizio illuminazione;
2. la verifica tecnico-economica e giuridico-amministrativa per la definizione e condivisione dei successivi sviluppi della procedura di affidamento della gestione.

L'elemento gestionale ha particolare rilievo in quanto il Comune alla stato attuale non è in grado di assumersi l'onere della gestione diretta di tale rete, che risulta particolarmente vetusta. Con deliberazione giuntale n. 52 del 22.3.2011 e successiva determina n. 5/2011, era stata attivata la procedura per la costituzione di una ESCO Comunale le cui finalità, fra l'altro, erano quelle della gestione della pubblica illuminazione. Le modifiche normative (relative alla Società partecipate ed alla gestione dei servizi pubblici locali) prima e le vicende amministrative poi, hanno determinato il venir meno del riferimento circa le modalità di futura gestione di tale rete.

In un tale quadro non è stato possibile procedere alla definizione del processo di acquisizione delle reti, che verrà riattivato quanto prima sulla base delle indicazioni dell'attuale Amministrazione.

Si dà atto che si stanno avviando le procedure per procedere al riscatto degli impianti e per la redazione del PRIC.

Arese, 20/03/2014



LA RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE,
CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO

F.to Dott.ssa Rosella Paganini

.....

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
E PROGRAMMAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Teresa Faldetta

.....

LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA

F.to Dott.ssa Stella Berton

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E SVILUPPO

F.to Geom. Sergio Milani

.....

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

F.to Ing. Annapaola Menotti

.....

LA RESPONSABILE DEL
SETTORE GESTIONE TERRITORIO,
AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

F.to Arch. Elisabetta Ubezio

.....